44756/12

56

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/09/2012

ORDINANZA N. 16465

REGISTRO GENERALE N. 7309/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	SECONDO LIBERO CARMENINI	- Presidente -
Dott.	UGO DE CRESCIENZO	- Consigliere -
Dott.	PIERCAMILLO DAVIGO	- Consigliere -
Dott.	MIRELLA CERVADORO	- Consigliere -
Dott.	GIOVANNA VERGA	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) TAGLIETTI FABIOLA N. IL 18/08/1953

avverso l'ordinanza n. 30/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 24/01/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA ;

Lamenta il ricorrente che l'ordinanza della Corte d'appello che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto è incorsa in violazione di legge in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato

Pur nella libertà della loro formulazione, i motivi d'impugnazione (anche nel giudizio d'appello) devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto dell'impugnazione e di evitare impugnazioni generiche o dilatorie -. In punto di diritto, ciò implica che la parte impugnante deve esplicitare con sufficiente chiarezza la censura d'inosservanza o di violazione della legge penale, non potendo ritenersi che la semplice menzione di un articolo del codice possa integrare "l'indicazione specifica" richiesta dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

In punto di fatto, è necessario indicare le ragioni per cui si ritiene errata la valutazione che il giudice ha compiuto. Nè può ritenersi che, rispetto al giudizio di cassazione, le esigenze di specificità dei motivi siano attenuate nel giudizio d'appello, che è competente a rivalutare anche il fatto. Tale rivalutazione, essendo l'appello un'impugnazione devolutiva, può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente investito il giudice d'appello con il mezzo d'impugnazione (conforme alle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen.), che serve sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice sia a evitare impugnazioni dilatorie., che impegnano inutilmente e dannosamente le risorse giudiziarie, limitate e preziose, e che concorrono a impedire la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2).

In conclusione, l'appellante non aveva espresso censure di inosservanza o di violazione di legge con la determinatezza necessaria a porre il giudice dell'impugnazione in condizione di verificare l'eventuale fondatezza del vizio lamentato. L'appellante si era limitato a reiterare genericamente possibili ed astratte spiegazioni della condotta già esaminate ed escluse dal giudice di primo grado.. L'appellante non aveva perciò espresso censure con la determinatezza necessaria a porre il giudice dell'impugnazione in condizione di verificare l'eventuale fondatezza del vizio lamentato. Correttamente, pertanto, il giudice d'appello ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dell'appello

A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.

Così deliberato in Roma il 28.9.2012

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Giovanna VERGA

Il Presidente

Dott. Secondo Libero CARMENINI

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

15 NOV 2012

Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo